

A stabilirlo un emendamento al decreto Bollette. Slittano le novità dell'ultima manovra

Proroga per le auto aziendali

Uso promiscuo, nuove regole pienamente efficaci da luglio

DI GIANPAOLO SBARAGLIA

Regime fiscale delle auto aziendali ad uso promiscuo: in arrivo un regime transitorio. Questo è quanto emerge con il recente emendamento 6.10 al disegno di legge (AC 2281) di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, noto come "dl Bollette". L'emendamento in commento interviene sulla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48, l. n. 207 del 2024) per precisare e prorogare, in via transitoria, il regime fiscale prevalente al 1° gennaio 2025, applicabile alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il legislatore intende in questo modo accompagnare in modo graduale e ragionevole l'evoluzione normativa collegata agli obiettivi di transizione ecologica, evitando effetti distortivi o penalizzanti per aziende e lavoratori. Per comprendere il significato dell'emendamento, è utile partire dal quadro tracciato dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024. In essa, il comma 48 dell'art. 1 ha previsto, dal 1° gennaio 2025, una revisione strutturale del regime di tassazione dei veicoli aziendali a uso promiscuo, orientata a rafforzare la fiscalità ambientale. In particolare, la norma contenuta nella legge di bilancio ha soppresso le percentuali di imponibilità

Irpef in base alle emissioni di anidride carbonica dei veicoli, che avevano lo scopo di penalizzare in misura crescente i mezzi più inquinanti e incentivare quelli a minore impatto ambientale. Questa riforma, coerente con il principio "chi inquina paga", ha modificato le previgenti regole dettate dall'art. 51, comma 4, lettera a), dpr 917/1986 (Tuir), che

con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km), il 30% per le auto con emissioni tra 60 e 160 g/km, il 50% per quelle tra 160 e 190 g/km e il 60% per i veicoli più inquinanti, con valori superiori a 190 g/km. Con la legge di bilancio 2025, invece, ha previsto che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti a

concessi in uso promiscuo con contratti stipulati da tale data: i criteri di determinazione del reddito non sono più determinati dalle emissioni, ma dal tipo di alimentazione. Ciò premesso, con la legge di bilancio 2025, in assenza di una norma di salvaguardia, la nuova disciplina si sarebbe applicata automaticamente a tutti i veicoli assegnati a partire dal 1° gennaio 2025, compresi quelli assegnati o anche solo ordinati prima dell'entrata in vigore delle nuove regole. Ciò avrebbe potuto generare incertezza e costi imprevisti, tanto per i datori di lavoro, quanto per i dipendenti, soprattutto considerando i tempi tecnici spesso lunghi tra l'ordine e la consegna di un veicolo aziendale. Per ovviare a questo rischio, l'emendamento 6.10 introduce il comma 48-bis all'art. 1, comma 48, legge di bilancio 2025, il quale stabilisce che continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 non solo ai veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2024, ma anche a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati entro il 30 giugno 2025. Questo

regime transitorio consente, in sostanza, di mantenere le attuali regole fiscali per tutte le assegnazioni effettuate nella prima metà del 2025, a condizione che il relativo ordine sia stato effettuato entro la fine del 2024. Si tratta quindi di una deroga temporanea e circoscritta, ma che ha un impatto significativo in termini di certezza normativa e programmazione aziendale. Dal 1° luglio 2025, invece, le nuove regole fiscali previste dalla legge di bilancio 2025 saranno pienamente efficaci anche per i veicoli ordinati in precedenza ma non ancora assegnati, ponendo fine alla fase transitoria. L'intervento normativo è completato da una previsione di copertura finanziaria, quantificata in 8,3 milioni di euro per il 2025, 9,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 1,2 milioni per il 2028, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In definitiva, l'emendamento 6.10 rappresenta un esempio di regolazione responsabile, che tiene conto tanto delle finalità ambientali quanto della necessità di non compromettere la stabilità degli assetti contrattuali e organizzativi già avviati. Una misura che, con equilibrio, coniuga transizione e tutela dell'affidamento legittimo.

L'emendamento stabilisce che continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 non solo ai veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2024, ma anche a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati entro il 30 giugno 2025

prevedevano che per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dalla medesima data, la percentuale di fringe benefit che concorre a formare il reddito del dipendente si calcola applicando all'importo determinato dal rapporto tra il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali, emanate annualmente dall'ACI e una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, le seguenti aliquote: il 25% dell'importo per le auto

esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell'ACI, nelle seguenti misure: al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica; al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in; al 50% per i veicoli con altre alimentazioni. Quindi, dal 1° gennaio 2025, è cambiato il criterio di tassazione per i veicoli

Centro Studi EN.B.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDECE, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI.
SEDE IN ROMA, Via Cristoforo Colombo 112, 00147.
Tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it

e-Ius tax&legal

© Riproduzione riservata

Anzianità in previdenza complementare valida anche se da altri fondi

Anzianità nei sistemi di previdenza complementare: vale anche quella maturata su altri fondi. È ciò che emerge dalla ris. 29/2025, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della determinazione dell'anzianità di partecipazione al fondo rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota fiscale applicabile ad alcune prestazioni pensionistiche erogate dal fondo. Il documento si concentra su un aspetto specifico, ma di grande interesse operativo: se, in caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari, l'anzianità utile per la riduzione dell'aliquota possa essere calcolata tenendo conto anche dei periodi maturati in altri fondi, diversi da quello presso cui viene richiesta la prestazione. Nel caso esaminato, l'istanza era stata presentata da un'associazione rappresentativa del settore, la quale chiedeva lumi sul corretto calcolo dell'anzianità previdenziale in presenza di posizioni aperte presso più forme pensionistiche. L'art. 11 del d.lgs. 252/2005 prevede infatti che su alcune prestazioni - tra cui la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipa-

ta), le anticipazioni per spese sanitarie gravi, i riscatti per inoccupazione o invalidità, il riscatto post mortem e le prestazioni finali - si applichi una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Da qui l'interesse a capire come si calcola, in concreto, questo periodo di partecipazione nel caso in cui il lavoratore abbia aderito, nel tempo, a più fondi diversi. L'Associazione istante ha quindi chiesto se, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria a ottenere la riduzione dell'aliquota, si possa considerare anche il periodo maturato in forme pensionistiche diverse da quella cui è attualmente richiesto il pagamento della prestazione. Inoltre, ha chiesto se tale anzianità pregressa possa essere certificata da un altro fondo pensione mediante apposita attestazione, dalla quale risulti la data di adesione e la circostanza che la relativa posizione non sia stata integralmente riscattata.

L'Agenzia ha accolto la soluzione interpretativa prospettata dall'Istante. Dopo aver richiama-

to il contenuto dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 252/2005, che considera utili ai fini dell'anzianità tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non integralmente riscattate, l'Amministrazione ha confermato che l'aderente può far valere anche i periodi maturati presso altri fondi, a condizione che la relativa posizione risulti ancora attiva o comunque non totalmente riscattata. In tal senso, ha ritenuto sufficiente che l'interessato produca un'attestazione da parte del fondo originario che certifichi la data di adesione e l'esistenza della posizione, così da permettere al fondo che eroga la prestazione di tenerne conto nel calcolo dell'anzianità complessiva. Il principio, già affermato anche dalla Covip nella propria Relazione 2012, si fonda su un principio di carattere generale della previdenza complementare: ciò che rileva non è la singola posizione o l'identità del fondo erogante, ma il percorso previdenziale dell'aderente nel suo complesso. In questo senso, l'Agenzia ha precisato che la riduzione dell'aliquota si applica in relazio-

ne all'intera anzianità maturata all'interno del sistema della previdenza complementare, e non soltanto al tempo trascorso presso l'ultima forma pensionistica attiva.

La soluzione interpretativa, coerente con precedenti prassi (circ. 70/E/2007 e deliberazione Covip 28 giugno 2006), mira a garantire continuità e coerenza nella determinazione del trattamento fiscale, evitando che cambiamenti o trasferimenti tra fondi penalizzino l'aderente. Con riferimento alla documentazione, l'Agenzia ha ritenuto idonea l'attestazione rilasciata da un'altra forma pensionistica che indichi la data di adesione e la sussistenza della posizione, quale supporto per la valutazione dell'anzianità complessiva da parte del fondo che eroga la prestazione. L'anzianità utile, in definitiva, può essere calcolata considerando il periodo di iscrizione alla forma pensionistica con la data di adesione più remota, purché la relativa posizione non sia stata estinta mediante riscatto totale.

centro studi Enbic

© Riproduzione riservata